

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 122**

*Modifica delle leggi regionali 8 settembre 1981, n. 68, 31 agosto 1982, n. 73, e dell' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** Si prescinde dal parere della Commissione regionale per la cultura nei casi in cui la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73, individua direttamente gli enti beneficiari.

**3.** Il termine di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, è anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015.